REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Deliberazione n. 1744/C

adottata dal Commissario Straordinario in data 30 DIC 2016

Su proposta del Responsabile del Servizio Affari Generali

Oggetto: **Art. 25 C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001 - Tribunale Ordinario di Cagliari Sez. Distaccata di Carbonia, R.A.C. n. 5313/2002, sentenza n. 1/2013 - Corte d'Appello di Cagliari, R.G. n. 333/2013, sentenza n. 714/2015 - Rimborso spese legali al Dott. XX.**

PREMESSO che Dott. XX, dipendente della A.S.L. n. 7 di Carbonia in qualità di Dirigente Medico, attualmente in quiescenza, è stato convenuto in giudizio, unitamente all'Azienda stessa e altre parti, in relazione a fatti direttamente connessi all'espletamento del servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio;

PRESO ATTO che con Deliberazione n. 2924 del 11/12/2002 l'Azienda ha conferito l'incarico professionale all'avv. Guido Manca-Bitti del Foro di Cagliari per l'assistenza della A.S.L. n. 7 e del Dott. XX nel suddetto procedimento, prendendo atto della nomina da parte del Dott. XX dell'avv. Luciano Locci come legale di supporto a quello di nomina aziendale e impegnando nel contempo l'Amministrazione al rimborso delle spese legali sostenute dal Dirigente Medico convenuto in conseguenza di tale nomina (previa verifica della sussistenza delle condizioni e nei limiti di cui all'art. 25 C.C.N.L. 1998/2001);

ATTESO - che il procedimento giudiziario di primo grado, svoltosi nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sez. Distaccata di Carbonia, R.A.C. n. 5313/2002, si è concluso con sentenza n. 1/2013, depositata in data 17/01/2013, che ha accolto parzialmente le pretese di parte attrice;

- che il rito di secondo grado svoltosi nanti la Corte d'Appello di Cagliari, R.G. n. 333/2013, si è concluso con sentenza n. 714/2015 depositata in data 12/11/2015 (passata in giudicato in data 12/12/2016), la quale ha rigettato l'appello proposto dall'attore avverso il provvedimento del Tribunale e, in accoglimento di quello incidentale proposto dal Dott. XX, ha assolto il medesimo dalla domanda di risarcimento dei danni;

DATO ATTO che il Dott. XX si è avvalso esclusivamente dell'assistenza degli avvocati Luciano Locci per il primo grado di giudizio e Flavio Locci in relazione al secondo grado (figlio e componente del medesimo studio legale dell'avv. Luciano Locci, deceduto nel corso dell'anno 2013), mentre non si è mai avvalso dell'operato dell'avv. Guido Manca Bitti;

ACQUISITE in sede aziendale:
- la nota PG/2016/1297 del 20/01/2016 avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. XX nel procedimento di primo grado per le prestazioni professionali svolte dall'avv. Luciano Locci,

con allegate le note spese dell'avv. Flavio Locci nella sua qualità di erede dell'avv. incaricato, redatte sulla base dei valori tariffari medi vigenti nel periodo di riferimento per lo scaglione di valore della causa "indeterminabile - complessità alta" nonché copia della ricevuta fiscale debitamente quietanzata dagli eredi dell'avv. Luciano Locci, per un importo complessivo pari ad € 17.460,00;

- altresì la nota PG/2016/2583 del 04/02/2016 avente ad oggetto la richiesta di rimborso delle spese legali sostenute dal Dott. XX nel procedimento di secondo grado per le prestazioni professionali svolte dall'avv. Flavio Locci, succeduto nella difesa all'avv. Luciano Locci, con allegata la nota spese redatta sulla base dei valori minimi di liquidazione di cui al D.M. n. 55/2014, applicabile *ratione temporis,* per lo scaglione di valore della causa "indeterminabile – complessità alta e di particolare importanza" con l'applicazione dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale (nella misura del del 20%) nonché dell'aumento previsto dall'art. 4, comma 8 del medesimo decreto, in caso di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa (nella misura di 1/3), per un importo complessivo pari ad € 22.532,62;

VISTO l'art. 25, 1° comma, del C.C.N.L. dell'Area della Dirigenza Medica e Veterinaria del S.S.N. 1998/2001, il quale prevede che "*l'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso*";

VISTO l'art. 25, 2° comma, del medesimo C.C.N.L., il quale prevede che "*qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse*";

ATTESO che l'Azienda, con deliberazione n. 123/C del 10 novembre 2009, ha indetto una procedura pubblica per la formazione di un elenco di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale ed ha approvato il relativo avviso, pubblicato in data 11 novembre 2009 con termine per la presentazione delle domande fissato per l'11 dicembre 2009, prorogato, in virtù della riapertura dei termini prevista con deliberazione n. 77/C del 21 gennaio 2010, al 9 febbraio 2010, ed infine riaperto in via definitiva, senza previsione di un termine di scadenza per la

presentazione delle domande, con deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010;

CONSIDERATO che ai sensi dell'avviso sopra citato gli avvocati interessati, all'atto della presentazione della domanda di iscrizione all'elenco, si impegnano ad applicare i valori minimi previsti dal tariffario forense e che a seguito dell'abrogazione delle tariffe professionali forensi disposta dall'art. 9 del D.L. n. 1/2012 e dell'introduzione delle nuove tabelle dei parametri forensi contenute nel D.M. n. 55 del 10/03/2014 (rubricato "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'articolo 13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247"), tale obbligo è da intendersi attualmente riferito all'applicazione delle massime percentuali di variazione in diminuzione sui valori medi tabellari, di cui agli articoli 4 comma 1, 12 comma 1 e 19 del medesimo decreto;

RICHIAMATO il regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti, approvato con Deliberazione n. 674/C del 06/05/2016, il quale, all'art. 8, rubricato "*Rimborso spese legali al dipendente che abbia scelto il legale di sua esclusiva fiducia*" prevede che "*Al dipendente, assistito da legale di sua esclusiva fiducia, l'Azienda, alla conclusione definitiva favorevole del procedimento, valutata ogni insussistenza di conflitto di interesse, rimborserà le spese legali nel limite massimo dell'importo che sarebbe stato a carico dell'Azienda qualora l'avvocato fosse stato scelto da quest'ultima fra gli iscritti nell'elenco aziendale di avvocati dal quale attingere per il conferimento di incarichi di assistenza e rappresentanza legale (di cui alla deliberazione n. 436/C del 31 marzo 2010). Il limite massimo della tariffa, come sopra detto, è fissato nella misura dei minimi tabellari/tariffari in quanto tali parametri sono quelli che l'Azienda applica per il pagamento dei compensi professionali ai legali iscritti all'elenco. Per tale motivo la regola del limite massimo dell'importo a carico dell'Azienda si applica anche alle istanze di patrocinio legale proposte in epoca antecedente all'adozione del presente regolamento ma successive all'istituzione dell'albo aziendale e non ancora liquidate, in quanto la medesima disposizione costituisce mera applicazione di quanto già previsto dalla normativa contrattuale richiamata.*"

CONSIDERATO conseguentemente che il procedimento giudiziario di cui trattasi si è definitivamente concluso in modo favorevole per il convenuto Dott. XX;

ACCERTATO il verificarsi della condizione sospensiva del passaggio in giudicato della sentenza d'appello in data 12/12/2016;

RITENUTO insussistente qualsiasi conflitto di interesse;

RITENUTO che in riferimento alla parcella relativa al primo grado di giudizio, per un importo complessivo pari ad € 17.460,00, non vi sia nulla da eccepire, in quanto la stessa è stata redatta secondo i valori tariffari medi vigenti al momento del conferimento dell'incarico e che lo stesso risale ad un periodo antecedente all'adozione del regolamento;

ATTESO che in riferimento ai compensi relativi alle prestazioni effettuate in fase d'appello è stata verificata la corretta applicazione dei valori minimi tabellari vigenti (così come previsto dal sopra citato regolamento per le istanze successive all'istituzione dell'albo aziendale) nonché dell'aumento del 20% per la presenza di più parti aventi stessa posizione processuale, previsto dall'art. 4, comma 2, D.M. 55/2014, ma non sono stati ritenuti sussistenti i presupposti per l'applicazione dell'aumento *ex* art. 4, comma 8 del medesimo decreto per l'ipotesi di manifesta fondatezza delle ragioni della parte vittoriosa, per cui in relazione alla fase di cui trattasi può essere rimborsata la somma richiesta, fatta eccezione per l'aumento del 20% ex art. 4 comma 8, per un importo pari ad € 18.735,10, e che tale circostanza è stata comunicata al Dott. XX con nota PG/2016/27571 del 19/12/2016;

ACQUISITE in sede aziendale:
- la nota integrativa PG/2016/28139 del 28/12/2016, con la quale il Dott. XX ha inoltrato all'Azienda la dichiarazione di inesistenza di polizze assicurative che prevedano in favore del dichiarante il diritto a chiedere il rimborsi di spese legali, nonché la nuova parcella analitica dell'avv. Flavio Locci relativa alla fase d'appello, per l'importo di € 18.735,10;

- l'ulteriore nota integrativa PG/2016/28229 del 29/12/2016, con la quale il Dott. XX ha trasmesso la fattura n. 34/A dell'avv. Flavio Locci, debitamente quietanzata a saldo, per il medesimo importo di € 18.735,10;

RITENUTO che nel caso di specie ricorrano gli estremi di cui all'art. 25 del C.C.N.L. di categoria e dell'art. 8 del regolamento aziendale per la disciplina del patrocinio legale dei dipendenti e che, pertanto, il Dott. XX abbia diritto di ottenere il rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento di cui trattasi, in riferimento ad entrambi i gradi di giudizio, nella misura sopra indicata, per un importo complessivo pari ad € 36.195,10;

ATTESTATO che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della Giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 ed è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

SENTITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

DELIBERA

per i motivi esposti in narrativa:

- di liquidare in favore del Dott. XX, in accoglimento dell'istanza di rimborso delle spese legali sostenute per la sua difesa nel procedimento svoltosi nanti il Tribunale Ordinario di Cagliari Sez. Distaccata di Carbonia, R.A.C. n. 5313/2002, definito in primo grado con sentenza n. 1/2013 e nanti la Corte d'Appello di Cagliari, R.G. n. 333/2013, definitivamente concluso con sentenza n. 714/2015, l'importo di € 36.195,10;

- di far gravare per la quota di competenza dell'anno il costo di € 36.195,10 sul codice A802020101 "Sopravvenienze passive per acquisti di beni e servizi" del vigente piano dei conti aziendale, sul centro di costo n. 10110102 del Servizio AA.GG. e Legali, sulla sub-autorizzazione BS07_AFFGEN, anno 2016, n. 1, sub 45;

- di attestare che il presente atto non contrasta con gli obiettivi di contenimento di spesa sanitaria e di rientro dal disavanzo di cui alla deliberazione della giunta Regionale n. 63/24 del 15 dicembre 2015 e è coerente con il percorso di efficientamento del sistema aziendale adottato con delibera n. 281/C del 29/02/2016.

- di demandare al Servizio Bilancio e Contabilità il compito di pagare l'importo sopra indicato, tramite ordinativo bancario tratto sul tesoriere aziendale.

Il Commissario Straordinario
Dott. Antonio Onnis

Il Direttore Amministrativo
Dott.ssa Maria Fannì Pittau

Il Direttore Sanitario
Dott. Silvio Maggetti

Responsabile S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Maria Teresa Garau

S.C. AA.GG.LL.
Dott.ssa Irene Diana

REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Asl n. 7 Carbonia

Il Responsabile del Servizio Affari Generali

Attesta che la deliberazione

n. 1414/C del 30 DIC 2016

è stata pubblicata

nell'Albo Pretorio della A.S.L. n. 7

a partire dal 31 DIC 2016

Resterà a disposizione per la consultazione nella sezione

Archivio Deliberazioni del sito www.aslcarbonia.it

Servizio Affari Generali